

*CONSORZIO DI BONIFICA
BASSO IONIO REGGINO*

STATUTO

▽▽▽▽

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE PERIMETRI – FUNZIONI

Art. 1

NATURA GIURIDICA – SEDE

Il Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, istituito con D.G.R. n. 526 del 28 luglio 2008, è retto dal presente Statuto adottato ai sensi della Legge Regionale 23 Luglio 2003, n. 11 ed ha sede in Reggio Calabria.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Codice Civile, ha personalità giuridica pubblica e rientra, ai sensi della legge regionale 23 Luglio 2003 n. 11, tra gli Enti Pubblici Economici a struttura associativa che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 2

COMPRESORIO

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha 108.754, che ricadono nei seguenti Comuni della Provincia di Reggio Calabria:

Comune di:

1.	AFRICO	1.656,84 ha
2.	BAGALADI	2.520,65 ha
3.	BENESTARE	820,90 ha
4.	BIANCO	2.970,97 ha
5.	BOVA	4.674,37 ha
6.	BOVA MARINA	2.934,94 ha
7.	BOVALINO	837,80 ha
8.	BRANCALEONE	3.565,95 ha
9.	BRUZZANO ZEFFIRIO	2.088,32 ha
10.	CALANNA	1.048,94 ha
11.	CAMPO CALABRO	610,51 ha
12.	CARAFFA DEL BIANCO	1.228,60 ha
13.	CARDETO	3.629,66 ha
14.	CARERI	337,63 ha
15.	CASIGNANA	2.445,69 ha
16.	CONDOFURI	5.801,46 ha

17.	FERRUZZANO	1.868,97 ha
18.	FIUMARA	692,37 ha
19.	LAGANADI	825,99 ha
20.	MELITO DI PORTO SALVO	3.489,53 ha
21.	MONTEBELLO IONICO	5.558,62 ha
22.	MOTTA SAN GIOVANNI	4.662,43 ha
23.	PALIZZI	5.187,73 ha
24.	REGGIO DI CALABRIA	23.552,55 ha
25.	ROCCAFORTE DEL GRECO	873,02 ha
26.	ROGHUDI	1.801,39 ha
27.	SAMO	1.488,27 ha
28.	SAN LORENZO	5.053,88 ha
29.	SAN LUCA	1.882,87 ha
30.	SAN ROBERTO	3.419,54 ha
31.	SANT'AGATA DEL BIANCO	1.887,50 ha
32.	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	415,55 ha
33.	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	1.770,08 ha
34.	SCILLA	4.356,55 ha
35.	STAITI	1.594,97 ha
36.	VILLA SAN GIOVANNI	1.198,56 ha
	TOTALE	108.754 ha

Art. 3

PERIMETRO DEL COMPENSORIO

Il perimetro consortile del comprensorio ha i seguenti confini:

A Est: con il Mar Ionio.

A Nord: con parte dei comuni di Bagaladi, S. Lorenzo, Roccaforte del Greco, Roghudi, Africo, Samo, S. Luca, Careri, Benestare e Bovalino.

A Ovest: con il Mar Tirreno.

A Nord-Ovest: con i comuni di Bagnara Calabria, S. Eufemia d'Aspromonte e Sinopoli.

A Sud: con il Mar Ionio.

I confini sono riportati nella allegata carta topografica, che forma parte integrante ed essenziale del presente statuto.

Il logo del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino è il seguente:

LOGO

Art. 4

FUNZIONI ISTITUZIONALI E COMPITI

Il Consorzio esplica le funzioni e svolge i compiti che ad esso sono attribuiti dalle leggi statali e regionali.

In particolare la L.R. 23 luglio 2003 n° 11, in attuazione del principio di sussidiarietà, attribuisce al Consorzio, oltre alle funzioni assegnate ai Consorzi dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le funzioni necessarie al conseguimento delle finalità di assetto idraulico del comprensorio, di tutela, sviluppo e valorizzazione economica del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi, con particolare riguardo alla qualità, di approvvigionamento, tutela, regolazione ed utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e di salvaguardia dell'ambiente.

Per l'assolvimento di tali funzioni il Consorzio svolge i seguenti compiti:

- a) programmazione comprensoriale, da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura ai fini della redazione del programma pluriennale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11/2003;
- b) progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/2003;
- c) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento da parte dei proprietari interessati, ovvero, in caso di inerzia di questi ultimi, ai sensi e in conformità alla disciplina di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11/2003, in sostituzione dei medesimi;
- d) realizzazioni di azione di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 1999 e s.m.i., con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee, che gli vengono affidate dallo Stato o dalla Regione;
- e) proporre e realizzare azioni di coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione, con specifico riferimento ai programmi di

interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;

- f) proposizioni di azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui provvede su specifico affidamento della Regione o di altro Ente Delegato o competente;
- g) iniziative e studi, di concerto con altri soggetti pubblici e/o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti dalla L.R. 11/2003, nell'ambito del proprio comprensorio, nonché iniziative di formazione e informazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti nel comprensorio;
- h) manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui alla precedente lett. b), nonché delle altre opere consortili;
- i) manutenzione delle opere di cui alla precedente lettera c), sempre che presentino interesse per la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica o consortili;
- l) assistenza alla proprietà consorziata, nella trasformazione degli ordinamenti produttivi e nella loro gestione; nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze statali, regionali e comunitarie;
- m) assumere, dietro specifica autorizzazione da parte dei competenti organi, delle funzioni di consorzio idraulico, nonché di quelle di utilizzazione delle risorse idriche ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
- n) collaborazione con le Autorità preposte agli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
- o) partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse specifico per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;

- p) stipulare apposite convenzioni e disciplinari tecnici con gli enti competenti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo ai sensi e per i fini dell'art. 28, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- q) realizzazione di ogni altra azione ad esso affidata dalle competenti Autorità per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'Ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;
- r) realizzazione degli interventi urgenti e di quelli di pubblica utilità previsti agli artt. 10 e 11 della L.R. 11/2003;
- s) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive ai sensi del Decreto Legislativo 152/06, artt. 166 e seguenti;
- t) progettazione, realizzazione e manutenzione, su affidamento delle Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, delle opere di cui all'art. 3 della legge 183/89, rientranti tra le opere pubbliche di cui all'art. 3 della L.R. 11/2003 da eseguirsi nel comprensorio del Consorzio e previsti nei programmi triennali attuativi dei piani di bacino ovvero negli schemi previsionali e programmatici, di cui alla legge 183/89 ed alla L.R. 35/1996.

Art. 5

COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Consorzio, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 12 della L.R. 11/2003, collabora con le Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici per la realizzazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.

Il Consorzio stipula intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

Art. 6

POTERE IMPOSITIVO – CONTRIBUTI

Ai sensi e per gli effetti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, nei casi in cui quest'ultimi abbiano avuto ed hanno benefici diretti e derivanti dalle opere di bonifica, siti nel comprensorio di propria competenza amministrativa, secondo la disciplina di cui all'art. 23 della L.R. 23 luglio 2003, n. 11.

I contributi di cui al precedente comma, costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi così come previsto dall'art. 23 comma 6 della L.R. 11/2003.

Possono essere adottate, in via convenzionale con i soggetti abilitati, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

E' in facoltà del Consiglio dei Delegati, dandone comunicazione alle ditte interessate, disporre la riscossione pluriennale dei contributi di bonifica specie allorquando l'importo del contributo annuale sia pari od inferiore ad euro 10,33, fermo rimanendo, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, la considerazione dell'ammontare del contributo annuale.

Solo ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi, di cui alla lett. b) dell'art. 23 – comma 1 della L.R. 11/03, il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall'attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile. Alla elaborazione e approvazione del piano di classifica si provvede secondo le modalità ed i criteri dettati dall'art. 24 della L.R. 11/2003.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare dei contributi, così come individuati dal richiamato art. 23 della L.R. 11/03, vanno considerate le spese generali di funzionamento per il conseguimento dei fini istituzionali (art. 23 lettera a) L.R. 11/2003) e quelle di esercizio, manutenzione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, al netto dei contributi regionali, statali o di altri enti (art. 23 lettera b) L.R. 11/2003).

Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapiti di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone con riferimento alle tabelle approvate con apposito regolamento. Le somme relative ai canoni sopraindicati sono utilizzate esclusivamente per il contenimento dei contributi consortili, addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.

L'ammontare del contributo dovuto annualmente da ciascun consorziato è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, che viene allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

Art. 7

CATASTO

Il Consorzio ha l'obbligo di istituire il catasto informatizzato cui vanno iscritti tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza.

Nel catasto è individuato per ciascun immobile il titolare del diritto di proprietà, nonché l'affittuario, il conduttore o altro titolare del diritto reale di godimento, qualora questi ultimi siano tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili, sempreché il proprietario abbia comunicato al Consorzio tempestivamente rispetto alla elaborazione dei ruoli di contribuenza i nominativi e gli estremi del titolo che dà luogo all'obbligo del pagamento del contributo.

L'aggiornamento del catasto deve avvenire annualmente entro e non oltre il mese di settembre.

L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso la consultazione dei dati emergenti dai dati di compravendita presentati dai proprietari consorziati sia attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 11/2003:

- a) Il Consiglio dei Delegati;
- b) La Deputazione Amministrativa;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile e iscritti nel catasto consortile.

L'Assemblea ha funzioni elettive; i componenti di cui al precedente comma hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per la elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati; ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui all'art.23 della L.R. 11/2003.

In sostituzione del proprietario, il diritto all'elettorato attivo e passivo può essere esercitato dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento che, in virtù degli obblighi nascenti da contratto o da legge, sia tenuto a pagare il contributo consortile, che sia in regola con il pagamento e che goda dei diritti civili.

Art. 10

ELENCHI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Ai fini dell'elezione del Consiglio dei Delegati il Consorzio, quattro mesi prima della scadenza degli organi in carica, provvede alla formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di contribuenza di cui al successivo articolo 11.

In ciascun elenco vanno iscritti i componenti l'Assemblea, di cui al precedente art. 9, che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili desunti dai ruoli del Consorzio, relativi all'anno precedente a quello nel quale vengono indette le elezioni.

In fase di prima applicazione del presente statuto saranno iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto i componenti dell'Assemblea, di cui al precedente art. 9, iscritti nel ruolo di contribuzione consortile emesso o in corso di riscossione nell'anno precedente a quello nel quale vengono indette le elezioni ed in regola con l'ultimo ruolo riscosso e iscritti in quel ruolo, fatti salvi i casi previsti dalla norma transitoria.

Nell'ipotesi di riscossione pluriennale di cui al precedente art. 6 comma 4, per il requisito relativo all'adempimento dell'obbligo contributivo, si fa riferimento all'ultimo ruolo messo in riscossione.

Ciascuno elenco dovrà indicare per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'art. 12 del presente statuto anche le generalità del rappresentante designato;
- l'ammontare complessivo dei contributi iscritti nei ruoli di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo ed al primo comma dell'art. 46 - Norme Transitorie del presente Statuto;
- la sezione elettorale di appartenenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

La Deputazione amministrativa approva gli elenchi degli aventi diritto al voto nella prima riunione utile successiva alla data indicata al primo comma, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 46 – Norme Transitorie del presente Statuto.

La deliberazione della Deputazione amministrativa con la quale sono approvati gli elenchi deve essere pubblicata nell'albo consortile per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data della stessa deliberazione.

Il Consorzio, oltre alla pubblicazione nell'albo del Consorzio, provvederà a dare adeguata pubblicità degli elenchi mediante affissione di pubblici manifesti, per 15 giorni consecutivi, nei Comuni del comprensorio interessati dalla consultazione elettorale.

Entro i successivi 15 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, possono essere presentati eventuali ricorsi sia riguardo alla iscrizione che riguardo alla esattezza nell'assegnazione della sezione contributiva.

Nei successivi 15 giorni decorrenti dall'ultimo giorno previsto per la presentazione dei ricorsi, la Deputazione amministrativa decide su questi ultimi e provvede all'approvazione definitiva degli elenchi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 46 – Norme Transitorie del presente Statuto.

La Deputazione amministrativa, contestualmente all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, convoca il Consiglio dei Delegati, da tenersi nei successivi 30 giorni, al fine di stabilire la data dell'Assemblea per il rinnovo degli Organi di Amministrazione elettivi.

Art. 11

ELEZIONI

Ai fini dell'elezione dei Delegati, i consorziati sono raggruppati, ai sensi dei comma 5, 6 e 7 dell'art. 33 della L.R. 11/2003, per sezioni di contribuenza, ad ognuna della quale è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei Delegati da eleggere. I Delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei Delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuno.

Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima sezione.

Alla terza sezione appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due sezioni.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

Agli effetti delle precedenti disposizioni, per la individuazione del contributo, gravante sui singoli consorziati, si tiene conto del contributo complessivo al cui pagamento è tenuto il consorziato.

L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, sezione per sezione, su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati sono presentate e sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione, esclusi i candidati, e comunque da non meno di 100 sottoscrittori.

Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.

Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 12 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione, previa verifica dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo dei candidati.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengono uguali firme di candidati e/o presentatori, ha efficacia la firma posta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma sulla lista successivamente presentata.

Le determinazioni a firma del Presidente debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo dei firmatari presentatori della lista.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati risultano nelle singole liste.

In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e, a fianco a ciascuno dei nomi candidati indicati nella lista, sarà stampata una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza da esprimersi sino al numero del massimo dei seggi.

Ogni sezione elegge un numero di Delegati, sul totale dei Delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la contribuzione della singola sezione e la contribuzione consortile totale, così come previsto dal precedente comma 1.

Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa sezione.

A tal fine sulle schede verranno tracciate in ogni caso tante righe quanti sono i Consiglieri da eleggere nella sezione, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati nella lista.

L'elettore può altresì votare solo singoli candidati della stessa lista senza votare la lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.

Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non possono votarsi più liste o candidati di liste diverse.

Qualora, scaduto il termine di presentazione, risultino consegnate una o più liste contenenti un numero di candidati aventi diritto al voto inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tale liste potranno essere integrate dagli stessi proponenti, entro le ore 12 del quinto giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le norme contenute nei commi 16, 17 e 18 del presente articolo dovranno essere riportate in calce alle schede.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, risultano eletti per ogni sezione coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggior contribuenza. E' ammessa una sola preferenza.

Per ciascuna sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionata del quoziente.

Gli ulteriori seggi risultanti da resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Saranno eletti all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.

Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

Art. 12

DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto i componenti dell'Assemblea generale di cui al precedente art. 9 iscritti nei ruoli di contribuenza e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni, ovvero all'ultimo ruolo emesso ed avviato a riscossione, fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 10 e dall'art. 46 – Norme Transitorie.

I consorziati di cui al precedente comma hanno diritto ad un solo voto, tranne in caso in cui il consorziato, oltre a rivestire la qualità di proprietario individuale, sia il rappresentante legale contemplato ai successivi commi 6 – 8 e 10.

Qualora nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni si siano verificate emergenze determinanti la dichiarazione di calamità naturali per le quali siano intervenute disposizioni di leggi nazionali o regionali di esonero totale o parziale del pagamento dei contributi andrà assunto quale ruolo di riferimento, a fini elettorali, quello relativo all'anno precedente a quello per il quale è stata disposto l'esonero del pagamento dei contributi.

Il voto è segreto e personale ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto nella sezione in cui risulta maggior contribuente. E' ammessa una sola delega da un consorziato ad altro appartenente alla stessa sezione.

In caso di comunione il diritto al voto è esercitato dal primo interessato catastalmente indicato, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.

Tale delega deve essere conferita con atto scritto autenticata da un Notaio, dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Comunale o da un funzionario del Consorzio all'uopo delegato e deve essere depositata presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, 5 giorni prima di quello fissato per la elezione del Consiglio dei Delegati.

Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o dai rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.

La qualità di primo intestatario della comunione o di rappresentante di cui al precedente comma è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

Per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

La documentazione attestante la qualità di rappresentante di minori o di curatore o amministratore del fallimento deve essere depositata presso la segreteria del Consorzio almeno 20 giorni prima della data fissata per l'elezione del Consiglio dei Delegati.

Art. 13

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:

- a) coloro i quali sono stati dichiarati interdetti o inabilitati con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) coloro i quali sono stati dichiarati falliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere, forniture e servizi per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

Le cause su indicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vicepresidente della Giunta provinciale, Consiglieri provinciali, Sindaco e Consiglieri dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.

Art. 14

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Al fine di garantire una diffusa conoscenza dello svolgimento delle elezioni consortili il Consorzio predispone un manifesto da pubblicarsi nell'albo del Consorzio e dei Comuni del comprensorio e divulgato, altresì, mediante affissione murale nelle frazioni rurali e nei centri urbani ricadenti nel comprensorio.

Tale manifesto viene ripetuto almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I seggi elettorali di cui al successivo articolo 16, sono composti da un Presidente, due scrutatori ed un segretario nominati dalla Deputazione amministrativa. Le indennità da corrispondere ai componenti di seggio sono stabilite dalla Deputazione amministrativa.

In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista di candidati.

Nella sala delle votazioni, oltre ai membri del seggio ed ai rappresentanti di lista, è ammesso l'ingresso soltanto di chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegnerà a ciascun votante la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco della sezione degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a dar luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di

apposita dichiarazione di rettifica del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, esibita e consegnata all'interessato.

Il Presidente, prima di consegnare la scheda, accerta che il votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull'elenco degli aventi diritto al voto.

L'elettore, presentandosi al seggio, deve esibire documento di identità.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito all'operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo articolo 15.

Art. 15

SCRUTINIO E VERBALI ELETTORALI

Le operazioni di scrutinio inizieranno un'ora dopo la chiusura dei Seggi, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

Le schede scrutinate saranno riposte in contenitori sigillati e firmati dai componenti del seggio

Allo scrutinio può assistere un rappresentante di ciascuna lista.

Il verbale delle operazioni di scrutinio firmato da tutti i componenti del seggio è consegnato, a cura del Presidente del seggio, entro le ore 11 del giorno successivo a quello delle votazioni, al Direttore del Consorzio del Consorzio unitamente al plichi sigillati contenenti le schede.

Il Direttore del Consorzio somma i voti riportati in ciascun verbale di seggio attribuendoli alle rispettive liste e candidati e compila un verbale finale con i voti assegnati a ciascuna lista e a ciascun candidato con l'indicazione anche dei voti bianchi e nulli.

Il verbale finale è consegnato, entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, a cura del Direttore del Consorzio del Consorzio, alla Deputazione amministrativa uscente per l'approvazione. La delibera della Deputazione amministrativa di approvazione dei risultati elettorali è pubblicata entro 5 giorni sul BUR.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso da inoltrare alla Deputazione amministrativa del Consorzio entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di pubblicazione sul BUR dei risultati elettorali.

Gli eventuali ricorsi sono sottoposti all'esame della Deputazione amministrativa uscente entro 10 giorni dall'ultimo utile per la presentazione degli stessi.

I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali ricorsi sono comunicati alla Giunta Regionale.

Avverso tali risoluzioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell'albo consortile.

Art. 16

VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Per l'esercizio del diritto al voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiori densità di contribuenti, individuati con Delibera del Consiglio dei Delegati.

I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.

L'elezione dei componenti il Consiglio dei Delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni di cui al precedente art. 11, non meno del 30% degli iscritti della sezione o del 30% dell'ammontare della contribuzione della stessa sezione.

Nei Consorzi di Bonifica Commissariati l'elezione dei Componenti del Consiglio dei Delegati è valida anche qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni di cui al precedente art. 11, non meno del 10% degli iscritti della sezione o del 10% dell'ammontare della contribuzione della stessa sezione.

Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene nuovamente convocata entro 30 giorni successivi l'Assemblea generale per ripetere la votazione.

La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e portata a conoscenza dell'Assemblea con le modalità di cui al 1° comma dell'art. 14.

SEZIONE SECONDA

CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 17

COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Delegati è composto da 16 consiglieri di cui 15 eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e 1 membro di diritto in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio, designato dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade per almeno un decimo nel perimetro consortile, in apposita riunione da convocarsi, a cura del Presidente uscente, non oltre 20 giorni dopo l'esito delle elezioni.

Art. 18

COMPETENZE

Il Consiglio dei Delegati, così come costituito dall'art. 17, determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei Delegati così come costituito dall'art. 17:

- a) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei consorziati e gli eletti;
- b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente;
- c) eleggere tra i suoi membri elettivi, con voto segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, un componente della Deputazione amministrativa di cui al successivo art. 20;
- d) eleggere i due membri elettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori dei conti;

- e) fissare gli emolumenti spettanti al Presidente del Consorzio nonché al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni, sulla base dello schema predisposto dall'URBI e approvato dalla Giunta Regionale;
- g) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
- h) approvare il programma comprensoriale e i progetti di massima di cui all'art. 5 comma 4 della legge regionale 11/2003;
- i) approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
- l) convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati ed emanare tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali ed altre modalità di voto non disciplinate dal presente statuto;
- m) adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
- n) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- o) deliberare il conto consuntivo e la relativa relazione;
- p) deliberare l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni su contributi consortili salvo quanto disposto all'art. 21 lett. i);
- q) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- r) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi il compito di istruire e riferire in sede consultiva, su materie di sua competenza;
- s) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Assicurazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché la tutela delle acque e dell'ambiente;
- t) deliberare la decadenza della carica qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 13;
- u) approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;

- v) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa;
- z) esprimere i pareri previsti dall'art 62 del r.d. 13/2/1933 n. 215 e successive modificazioni nonché formulare le relative proposte;
- aa) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- bb) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicare nell'albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- cc) deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- dd) deliberare, ove ne ravvisi la opportunità, anche al fine del contenimento dei costi di gestione ed ai sensi dell'art. 62 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, la determinazione per la costituzione del Raggruppamento con altri Consorzi ai sensi della legge regionale n. 11 del 23 Luglio 2003.
- ee) istituire conferenze permanenti con soggetti istituzionali presenti nel comprensorio, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali ecc.
- ff) adottare il Piano Comprensoriale di Bonifica unitamente ai Piani di Classifica ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.
- gg) la possibilità di esentare, ai fini dei ruoli, gli immobili extragricoli dalla quota relativa al tributo di cui all'art. 23 lett. a) della L.R. 11/2003 solo se ricadenti nelle aree omogenee A-B-C-D-F degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 19

CONVOCAZIONI

Il Consiglio dei Delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio dei Delegati è disposta dal Presidente, con lettera raccomandata o via e-mail o fax sette giorni prima della data della riunione.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica o via fax.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio dei Delegati si riunisce in prima seduta entro trenta giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Consigliere eletto più anziano di età.

Scaduto il termine di cui al precedente comma senza che abbia luogo la convocazione del Consiglio dei Delegati, alla convocazione provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura ai sensi dell'art.30 della legge regionale n. 11/2003.

Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il maggior numero dei voti preferenziali.

SEZIONE TERZA

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

COMPOSIZIONE

La Deputazione amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da un membro eletto dal Consiglio dei Delegati tra i propri membri elettivi, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante della Provincia.

Il rappresentante della Regione sarà designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 39/1995.

Il Rappresentante della Provincia sarà designato con i criteri di cui alla L.R. n. 39/95, con decreto del Presidente della Provincia e sarà scelto fra persone dotate di specifica competenza della materia.

Nel caso in cui più Province interessino il comprensorio consortile, il rappresentante sarà designato di concerto fra le province interessate.

Le designazioni anzidette dovranno essere fatte al Consorzio entro 30 giorni dalla data delle elezioni del Consiglio dei Delegati.

Trascorso tale termine, ove le designazioni non siano intervenute, la Deputazione amministrativa potrà utilmente funzionare e deliberare. Sono comunque valide le designazioni che perverranno oltre il termine di cui sopra.

E' ammessa la revoca e la sostituzione dei componenti di diritto della Deputazione. I membri di diritto decadono al decadere della Deputazione anche se designati o eventualmente sostituiti nel corso del quinquennio di durata in carica della Deputazione.

Art. 21

COMPETENZE

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrari;
- d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni; da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, previa relazione del Direttore del Consorzio;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- h) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 6 e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei Delegati;
- i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- l) deliberare sui progetti di massima, su quelli esecutivi e definitivi, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti diretti e consequenziali all'esecuzione e collaudazione dei lavori ai sensi di quanto disposto dalla legge 109/94 e D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- m) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
- n) disporre su informativa del Direttore del Consorzio sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- o) deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 5;
- p) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione di cui al precedente art. 6;
- q) predisporre ed aggiornare, sulla base di apposita relazione del Direttore del Consorzio, il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
- r) predisporre l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione;
- s) deliberare sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- t) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati;
- u) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa.

- v) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
- z) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- aa) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- bb) proporre al Consiglio dei Delegati eventuali modifiche statutarie;
- cc) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 22

PROVVEDIMENTI DI URGENZA

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 23

CONVOCAZIONE

La Deputazione Amministrativa viene convocata non meno di sei volte all'anno dal Presidente. Deve, altresì, essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo, nella sede consortile o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata o via e-mail o fax almeno quattro giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, telegraficamente con preavviso di due giorni.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Le riunioni della Deputazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, oltre il Presidente.

SEZIONE QUARTA

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Art. 24

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
- b) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
- c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
- e) firma gli atti e la corrispondenza con facoltà di delega, per quest'ultima, al Direttore del Consorzio;
- f) sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- g) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- h) stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, le intese e gli accordi di programma di cui al precedente art. 5;

- i) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della stessa Deputazione escluse quelle indicate dall'art. 21 lett. p), s),z). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 25

VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE QUINTA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26

ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 18.

Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri provvede il Consiglio dei Delegati nella prima seduta.

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei Delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato della elezione.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Art. 27

DURATA CARICHE ELETTIVE

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

Le elezioni del Consiglio dei Delegati potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 28

SCADENZA CARICHE ELETTIVE

I componenti il Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 26.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 29

CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE

La cessazione della carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei Delegati, per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei Delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 13;
- annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;

- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
- per mancata partecipazione al Consiglio dei Delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 34.

Art. 30

DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 31

VACANZA CARICHE

Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 29 e 30, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei Delegati – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – solo se, nella stessa lista della medesima sezione, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti .

Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo i membri di diritto del Consiglio o della Deputazione, il Presidente deve darne comunicazione agli enti competenti per la sostituzione.

Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei Delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l'assemblea del Consorzio per il rinnovo del Consiglio stesso secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n.11/2003, nonché nel presente statuto.

Art. 32

VALIDITA' ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente

Art. 33

SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.

La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presenti alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti .

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 34

ASTENSIONI

Il Consigliere o il componente della Deputazione Amministrativa che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltretutto la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 35

VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi; avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone, ovvero, un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 36

VERBALI ADUNANZE

Per ognuna adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 37

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni degli organi consorziali devono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, con inizio della pubblicazione non oltre il quinto giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate il secondo giorno successivo alla loro adozione.

Si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione).

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto della legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel regolamento Consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Le deliberazioni soggette ai controlli di legittimità e di merito o di sola legittimità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 11/2003, sono trasmesse alla Giunta regionale entro 15 giorni dalla loro adozione.

I provvedimenti non soggetti a controllo diventano esecutivi alla scadenza del periodo di pubblicazione di cui al primo comma salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi di urgenza.

Art. 38

COPIA DELIBERAZIONI

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 39

OPPOSIZIONI E RICORSI

Contro tutte le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emesse entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo a.r. entro 10 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.

Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.

SEZIONE SESTA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40

COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dalla Giunta Regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio dei Delegati, tra persone non consorziate ed aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora la Giunta regionale non provveda alla nomina del Presidente entro 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente.

I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione del Consiglio dei Delegati.

Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti e se nominati decadono dall'Ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dura in carica cinque anni e cessa unitamente alla scadenza della carica degli altri organi, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dal terzo comma dall'art. 28 del presente Statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti :

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati.

Il Presidente del Collegio o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro un mese dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati, ai sensi del precedente art. 19.

Art. 41

INDENNITA' COMPONENTI ORGANI CONSORZIALI

Al Presidente spetta una indennità di funzione pari al 55% di quella percepita, quale tetto massimo, dal Sindaco del Comune capoluogo della Regione Calabria, ai sensi della normativa vigente.

Al Vice Presidente spetta una indennità pari al 20% di quella fissata per il Presidente.

Al Componente eletto dalla Deputazione spetta una indennità pari al 15% di quella fissata per il Presidente.

Ai Componenti di diritto della Deputazione spetta il rimborso spese per partecipare alla seduta che può essere determinato dal Consiglio anche in via forfettaria.

Ai Consiglieri spetta il rimborso spese per partecipare alla seduta che può essere determinato dal Consiglio anche in via forfettaria.

Ai Componenti il Collegio dei Revisore dei Conti sarà corrisposta una indennità stabilita dal Consiglio dei Delegati, con la maggiorazione del 50% per il Presidente.

Per l'espletamento del loro Ufficio, al di fuori del comprensorio, ai componenti gli Organi consorziali spetta il rimborso delle spese documentate.

SEZIONE SETTIMA

AMMINISTRAZIONE

Art. 42

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato è trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, l'URBI provvederà ad elaborare un Regolamento per la gestione della contabilità finanziaria, ed un bilancio tipo che, dopo l'approvazione della Giunta Regionale, dovrà essere adottato dai Consorzi.

SEZIONE OTTAVA

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

PIANO COMPENSORIALE DI BONIFICA

PIANI DI CLASSIFICA, RUOLI

Art. 43

PIANO COMPENSORIALE DI BONIFICA

Ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto n. 215 del 13/02/1933 e dell'art. 858 del c.c. ed anche ai sensi e per le finalità di cui alla Legge Regionale n. 19/2002 art. 50 comma 7, 8 e 9, il Consorzio redige, sentiti gli Enti locali interessati, il Piano Compensoriale di Bonifica coordinando con gli altri Piani e Programmi di assetto e sviluppo del territorio vigenti.

- 1) Il Piano Compensoriale di Bonifica, deve contenere l'indicazione degli interventi, incentivi e vincoli necessari alla tutela, all'assetto, ed allo sviluppo del territorio, previsti dalle Legge statali e regionali.
- 2) I Piani Compensoriali di Bonifica, dovranno inoltre individuare le opere direttamente connesse alle finalità delle opere pubbliche di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nella misura prevista dalla legge.
- 3) Il Piano Compensoriale di Bonifica è approvato dal Consorzio contestualmente ai Piani di Classifica ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 11/2003.

Art. 44

RUOLI

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati resi esecutivi ai sensi di legge, saranno pubblicati nei Comuni interessati e, successivamente, consegnati per la riscossione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto ovvero, previa comunicazione da affiggere nell'Albo pretorio dei Comuni interessati, nell'albo pretorio del Consorzio.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Gli immobili extragricoli che non godano di benefici diretti rapportati alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo sono esclusi dal tributo di bonifica afferente al dispositivo di cui all'art. 23 lett. a) della L.R. 11/2003 se ricadenti nelle zone omogenee A-B-C-D-F degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 45

Ordinamento degli uffici

L'ordinamento degli Uffici, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti consortili, nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione dei servizi del Consorzio, sono disciplinati da appositi regolamenti interni, nel rispetto della Legge 241/90.

I regolamenti interni potranno prevedere la figura del Direttore Unico o quella del Direttore Generale, a seconda delle dimensioni del Consorzio e delle funzioni che lo stesso assume sul territorio.

Art. 46

NORME TRANSITORIE

A seguito di ripermetrazione, nel caso di immobili non ricadenti in aree non appartenenti in precedenza a perimetri consortili, si emetterà un ruolo per l'anno in corso e solo per dette aree; in tal caso il requisito di essere in regola con i tributi sarà assolto dall'aver pagato la prima rata del ruolo.

Per gli immobili di cui al precedente comma, ai sensi del D.G.R. n. 526 del 28 luglio 2008, il Consorzio provvede alla formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto dopo la data di scadenza di pagamento della prima rata del contributo consortile.

Per gli immobili già ricadenti in perimetri consortili, gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno desunti dai ruoli emessi dai soppressi Consorzi, così come previsto dal terzo comma dell'art. 10 del presente Statuto.
